



COMUNE DI MONTI

Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **14** del **25-05-15**

COPIA

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

AVV MUTZU EMANUELE ANTONIO	P	PUDDA LEONARDO	A
MELONI PIERFRANCO	P	CASU PIERO	P
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO	P	ISONI PIERPAOLA	P
PADRE GIAN DOMENICO	P	MELONI LAURA	P
PADRE MASSIMO	P	ASARA GIUSEPPE PAOLO	A
COMUNALE SUSANNA	P	VARRUCCIE GIOVANNI MARIA	P
RASPITZU GIOVANNI MARIA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

E' assente l'assessore esterno Nieddu. E' presente l'assessore Pirina

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco

BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE

NATALINA. Dichiarata aperta la seduta.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 21/07/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato in particolare gli articoli 4 e 7 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70, % a carico del possessore (art. 4);

b) non sono previste riduzioni e/o detrazioni all'infuori di quelle già prestabilite dalla normativa;

Richiamata la propria deliberazione n. 12 in data 21/07/2014, con la quale, per l'anno di imposta 2014, è stata decisa l'applicazione della TASI nella misura dell'1 per mille

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2014 ammonta a € 79.000,00;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 25.05.2015 relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria ;

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	4 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	7,6 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI:

Ritenuto necessario, anche per l'anno 2015, applicare la Tasi ad aliquota base su tutte le fattispecie di immobili nel rispetto dell'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, al fine di confermare i servizi già attivati rivolti all'utenza e conseguentemente mantenere gli equilibri di bilancio

Che il gettito Tasi stimato ammonta per l'esercizio 2015 ad €. 80.000,00 derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6. del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti :

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde e radagismo;
- o biblioteca;
- o attività culturali e manifestazioni;
- o Manutenzione cimitero comunale

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 165.149,44
SICUREZZA	€ 68.006,00
MANUTENZIONE DEL VERDE E RANDAGISMO	€ 16.541,00
BIBLIOTECA	€ 11.083,98
ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€ 17.000,00
MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	€ 32.500,00
TOTALE	€ 310.280,40

a fronte di un gettito di €. 80.000,00 (copertura 25,78%);

Ritenuto di provvedere in merito:

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l'aliquota TASI per l'anno 2015: 1 per mille su tutte le categorie di immobili
- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 4 e 7 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni/detrazioni per abitazione principale:
 - a) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 4);
 - b) non sono previste riduzioni e o detrazioni all'infuori di quelle già prestabilite per norma (art. 7)
- 4) di stimare in €. 80.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 5) di stabilire in €. 310.280,40 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI;

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 165.149,44
2	SICUREZZA	€ 68.008,00
3	MANUTENZIONE DEL VERDE E RANDAGISMO	€ 16.541,00
4	BIBLIOTECA	€ 11.083,98
5	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€ 17.000,00
6	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	€ 32.500,00
	TOTALE	€ 310.280,40

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 7 voti favorevoli , resi per alzata di mano e 3 contrari , (1 Consiglieri Isoni Pierpaola, Meloni Laura e Varrucciu Giovanni Maria)

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata

Quindi , con successiva separata votazione, Con 7 voti favorevoli , resi per alzata di mano e 3 contrari , (1 Consiglieri Isoni Pierpaola, Meloni Laura e Varrucciu Giovanni Maria)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

Il Presidente del Consiglio
F.to BALZANTI GIUSEPPE
ANTONIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione.

ATTESTA

- E' stata pubblicata in data 01-06-15, nel sito web istituzionale di questo Comune al n 269 del registro (art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 01-06-15 al 16-06-15.;
- E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ° 4271 di Prot (art 125, del D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

E' divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000)

per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune (art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

